

R.D. 1368 del 1941
Titolo IV - Del processo di esecuzione

Art. 170 Atto di pignoramento immobiliare.

L'atto di pignoramento di beni immobili previsto nell'articolo [555](#) del Codice deve essere sottoscritto, prima della relazione di notificazione, dal creditore pignorante a norma dell'articolo [125](#) del Codice.